



# **COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

**(Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446)**

**- COSAP -**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2016  
Modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell' 11/10/2018

## SOMMARIO

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - OGGETTO DELLE CONCESSIONI - ESENZIONI.....	3
ART. 3 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.....	3
ART. 4 - CONCESSIONI – ORGANI PREPOSTI AL RILASCIO .....	4
ART. 5 - OGGETTO DEL CANONE .....	4
ART. 6 - ESENZIONI.....	4
ART. 7 - CAUZIONE .....	5
<b>CAPO II - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI .....</b>	<b>6</b>
ART. 8 - OBBLIGHI INERENTI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....	6
ART. 9 - DIRITTI DI TERZI .....	6
ART. 10 - DECISIONI SULLE DOMANDE E TERMINI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE .....	6
ART. 11 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RICHIESTE DA PIÙ PERSONE .....	7
ART. 12 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL PLATEATICO .....	7
ART. 13 - CONCESSIONE DEL PLATEATICO SUGLI SPAZI NON ANTISTANTI IL PUBBLICO ESERCIZIO .....	8
ART. 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DI PLATEATICO.....	8
ART. 15 - ATTO DI CONCESSIONE – CONTENUTO E LIMITI.....	9
ART. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 17 - SPESE PER LA CONCESSIONE.....	10
ART. 18 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI CARATTERE PERMANENTE .....	10
ART. 19 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE .....	10
ART. 20 - DECADENZA, REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE .....	10
ART. 21 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI .....	11
ART. 22 - RESTITUZIONE DEL CANONE .....	11
<b>CAPO III - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE .....</b>	<b>11</b>
ART. 23 - APPLICAZIONE DEL CANONE E GRADUAZIONE DELLE TARIFFE .....	11
ART. 24 - OCCUPAZIONI PERMANENTI – DISCIPLINA E TARIFFE .....	12
ART. 25 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE .....	12
ART. 26 - CANONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE .....	12
ART. 27 - RISCOSSIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.....	13
<b>CAPO IV - OCCUPAZIONI ABUSIVE O IN CONTRASTO CON LE NORME DEL PRESENTE</b>	
<b>REGOLAMENTO - SANZIONI E PROVVEDIMENTI.....</b>	<b>13</b>
ART. 28 - OMESSO, PARZIALE, TARDIVO PAGAMENTO - SANZIONI PECUNIARIE .....	13
ART. 29 - SGOMBERO DEL SUOLO OCCUPATO ABUSIVAMENTE – ESECUZIONE D'UFFICIO.....	14
ART. 30 - CASI E MODALITÀ DI SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	14
ART. 31 - NORME TRANSITORIE .....	14
ART. 32 - ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO VIGENTE.....	15
<b>ALLEGATO A - TARIFFE .....</b>	<b><u>16</u></b>

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina:
  - 1) il rilascio di concessioni riguardanti le occupazioni, di qualsiasi natura e tutti gli altri provvedimenti inerenti e/o conseguenti concernenti:
    - a) suolo pubblico (strade, corsi, piazze e loro pertinenze e, comunque, beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune) comprese le aree destinate a mercato anche attrezzate;
    - b) spazi soprastanti il suolo pubblico;
    - c) spazi sottostanti il suolo pubblico, comprese le occupazioni poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
    - d) tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.
  - 2) l'applicazione del canone previsto dall'art. 63 del D. LGS. 15.12.1997 n. 446, nei casi in cui, ai sensi del presente articolo, viene rilasciata la concessione.

### **ART. 2 - Esclusioni**

1. Sono, escluse dall'obbligo della concessione, le occupazioni realizzate con:
  - balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
  - tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e le aste delle bandiere;
  - veicoli di commercianti su area pubblica per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, per un periodo non superiore a 60 minuti, senza collocazione al suolo di alcunché;
  - addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose
  - le occupazioni con tende fisse o retrattili;
2. Sono altresì escluse da concessione:
  - a) le attività di carico e scarico di masserizie in occasione di traslochi per una durata non superiore ad un giorno, che non creino situazioni di particolare intralcio e che siano esercitate secondo le indicazioni eventualmente impartite dagli organi di polizia stradale;
  - b) le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili e per l'effettuazione di piccoli lavori di manutenzione;
  - c) le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto dal Comune;
  - d) le occupazioni temporanee e/o permanenti con insegne, cartelli, tabelle e striscioni pubblicitari e relativi sostegni.

### **ART. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

## **ART. 4 - Concessioni – organi preposti al rilascio**

1. Le concessioni temporanee e/o permanenti di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni di qualsiasi natura vengono rilasciate dai responsabili di Area ai sensi del comma 3.
2. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di indire apposita conferenza di servizi o di richiedere il parere di altri uffici, settori o autorità.
3. Le competenze tra le diverse aree per il rilascio delle concessioni temporanee e permanenti sono così ripartite:

### **a) AREA TECNICA**

#### **COMMERCIO**

##### **Occupazioni riguardanti:**

- commercio su aree pubbliche;
- spettacoli viaggianti;
- taxi;
- stazioni di distribuzione carburanti e lubrificanti;
- mercato – occupazioni a titolo permanente.

#### **LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

##### **Occupazioni riguardanti:**

- scavi e manomissioni stradali temporanee;
- occupazioni temporanee del soprassuolo, ad eccezione di quelle per cantieri edili;
- soprassuolo permanente;
- allacciamenti privati;
- altre occupazioni permanenti diverse da quelle attribuite ad altre aree.

### **b) AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

#### **UFFICIO TRIBUTI**

##### **Occupazioni riguardanti:**

- occupazioni temporanee e/o permanenti di suolo pubblico con mezzi e manufatti a scopo pubblicitario;
- determinazione canoni per occupazioni mercato a titolo permanente.
- occupazioni temporanee per fini politici, sindacali
- socioculturali e sportivi senza scopo di lucro
- cantieri edili.

## **ART. 5 - Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le concessioni di cui all'art. 1 con l'esclusione di quelle indicate al successivo art. 6.
2. Il canone di cui al comma 1 deve intendersi assorbente di qualsiasi altro canone dovuto al Comune per la medesima causale ed in particolare di quello previsto dall'art. 27 del D.Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285.

## **ART. 6 - Esenzioni**

1. Non sono soggette al pagamento del canone:
  - a) le occupazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente regolamento;
  - b) le occupazioni con vetture ad uso pubblico durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - c) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni fino a 10 mq. per iniziative di carattere politico;
  - f) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Consorzi dei Comuni, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c del Testo Unico dell'imposta sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - g) le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
  - h) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap;
  - i) le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sociali, sportive ecc..., ricorrenze religiose e festività, non aventi finalità di lucro, le occupazioni realizzate per lo svolgimento dei comizi elettorali, nonché le attività di enti non commerciali non eventi finalità di lucro, di cui al D. L.vo 460/97;
  - j) le occupazioni del suolo pubblico realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici esercizi;
    - l) le occupazioni degli spazi riservati a parcheggio pubblico, preventivamente individuati dalla Giunta Comunale, adibiti all' erogazione di energia elettrica per la ricarica di autovetture (compreso motocicli e cicli) se convenzionati con l'amministrazione comunale.
2. La Giunta Comunale può concedere l'esenzione totale o parziale dal pagamento del canone per occupazioni realizzate in occasione di iniziative di particolare rilevanza di carattere ricreativo-culturale, non contemplate al comma precedente.
3. Qualora il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da applicare in concreto al concessionario risulti determinato in una somma inferiore a €. 5,00, lo stesso non sarà richiesto.

## **ART. 7 - Cauzione**

1. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera in contanti oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa
2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.

Nel caso di scavi o altri lavori che comportino manomissioni del suolo, la cauzione verrà restituita previo accertamento da parte del Comune dell'avvenuto ripristino a regola d'arte del manto e della eventuale segnaletica, da effettuarsi entro 6 mesi dall'effettuazione dei lavori.

4. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

## **CAPO II - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

### **ART. 8 - Obblighi inerenti alle attività svolte su spazi ed aree pubbliche**

1. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.

### **ART. 9 - Diritti di terzi**

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.
2. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

### **ART. 10 – Domanda di concessione**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve farne domanda scritta al Comune in carta legale, assolvendo ai vigenti obblighi in materia di imposta di bollo, salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge.
2. Ogni domanda deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
  - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la superficie che si intende occupare;
  - e) la durata per la quale si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
  - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa, Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un

disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.

#### **ART. 11 - Decisioni sulle domande e termini per il rilascio della concessione**

1. Il provvedimento di concessione o di diniego deve essere emesso dall' Area competente nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e comunque, nel termine massimo di 60 giorni per le concessioni permanenti e di 15 giorni per le concessioni temporanee, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge.
2. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro il termine di 90 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Area competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.
3. Nel caso di richiesta di parere ad altro Area od Ufficio comunale, lo stesso dovrà essere fornito entro 7 giorni, trascorsi inutilmente i quali, s'intenderà acquisito favorevolmente.
4. Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.
5. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini di cui al comma 1, i motivi del diniego stesso.

#### **ART. 12 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche richieste da più persone**

1. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
2. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

#### **ART. 13 - Disciplina della concessione del plateatico**

1. Nel caso in cui l'occupazione della stessa area pubblica sia richiesta da più persone, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, il Comune stesso ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
2. Qualora non sia possibile concludere con gli interessati un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, il Comune emana comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati tenuto conto, ad esempio, della vicinanza degli esercizi dal plateatico richiesto, dell'impatto ambientale, del precedente maggior

periodo di esercizio dell'attività commerciale da parte dei richiedenti e di ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.

3. Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione di occupazione di suolo pubblico per uno spazio non antistante il pubblico esercizio stesso ma limitrofo o contiguo, e non antistante ad altri locali nei quali venga successivamente avviata un'attività commerciale, ipotesi quest'ultima regolata dall'art. 14 e dall'art. 15, e lo stesso spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi anch'essi non antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata si valuterà la domanda degli altri, alla stregua dei criteri sopraindicati. E' fatto salvo, quanto stabilito dall'art. 23, secondo comma, ultimo periodo.

#### **ART. 14 - Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio**

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico con "plateatico" vengono rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente.
2. In via eccezionale e fatti salvi i diritti dei terzi potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano limitrofi o contigui allo stesso ed alla condizione essenziale che, qualora nei locali antistanti gli spazi limitrofi o contigui concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo pubblico, il concessionario rimuoverà immediatamente su semplice richiesta del Comune l'occupazione degli spazi non antistanti il suo esercizio, anche al fine di evitare confusione nella clientela.

#### **ART. 15 - Obblighi del titolare della concessione di plateatico**

1. Le concessioni di suolo pubblico, qualora nell'atto non sia specificato un diverso e limitato periodo, si intendono concesse per l'esercizio dell'attività commerciale durante tutto l'arco dell'anno.
2. Per motivi di decoro, quando il plateatico non venga utilizzato per chiusura dell'esercizio per più di 30 giorni lo stesso dovrà essere rimosso da tutti i mezzi previsti dalla concessione (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e quant'altro) e lo spazio dovrà essere lasciato completamente libero.
3. E' vietato l'accatastamento di tavoli e sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro sugli spazi in concessione.
4. L'utilizzo del plateatico è consentito, di norma, per l'orario di apertura del pubblico esercizio.  
E', però, facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario di utilizzo dello stesso inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio.
5. Qualora l'utilizzo del plateatico arrechi disturbi alla quiete pubblica accertati dagli organi competenti, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto fino alle ore 23.00. Qualora, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi della quiete pubblica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33. Resta fatta salva la possibilità di prevedere nell'atto di concessione, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, un ridotto orario di utilizzo del plateatico rispetto all'orario consentito per lo svolgimento dell'attività commerciale.
6. L'Amministrazione Comunale può in ogni tempo, per motivi di interesse pubblico, revocare la concessione, senza che l'interessato possa vantare pretese di sorta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, primo comma.
7. Alla data di cessazione dell'occupazione per rinuncia o revoca o decadenza, il titolare della concessione deve provvedere a propria cura e spese, allo sgombero ed al ripristino del suolo pubblico. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione Comunale



procede d'ufficio, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero e nel ripristino del suolo pubblico viene addebitata all'inadempiente a titolo di penale la somma di €. 100,00, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

8. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

#### **ART. 16 - Atto di concessione – contenuto e limiti**

1. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi in essa specificati
2. Fatte salve le prescrizioni contenute nel D.Lgs.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
  - la durata, che nel caso di occupazioni permanenti non può eccedere gli anni 29, fatta salva la diversa durata prevista da norme speciali;
  - il canone;
  - gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
  - l'attività svolta;
  - i mezzi con i quali è consentita l'occupazione.

#### **ART. 17 - Autorizzazione ai lavori**

1. In caso di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico, funge anche da concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e potrà essere rilasciata solo previo pagamento del relativo canone, se dovuto.

#### **ART. 18 - Obblighi del titolare della concessione**

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:
  - occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
  - eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del rilascio della stessa. Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di trattenere le medesime senza il pagamento di indennità alcuna;
  - disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;
  - il concessionario ha l'obbligo di mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, che dovranno essere curate.
  - versare alle scadenze stabilite il canone di concessione;
  - rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;

- comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione.
2. Il titolare della concessione assume ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione.

#### **ART. 19 - Spese per la concessione**

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

#### **ART. 20 - Subentro nella concessione per occupazioni di carattere permanente**

1. Ogni domanda di subentro nella concessione per occupazioni di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere presentata all'Area comunale competente secondo l'articolo 4 del presente regolamento.
2. La domanda di subentro è sottoposta all'esame preventivo dell'Area competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario.

Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

#### **ART. 21 - Decorrenza della concessione**

1. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente in materia di subingresso.

#### **ART. 22 - Decadenza, revoca, modifica, sospensione della concessione**

1. Le concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dall'Area competente al rilascio.
2. Il provvedimento di decadenza, revoca, modifica o sospensione della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto.
3. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.
4. Incorre altresì nella decadenza:
  - per mancato pagamento del canone di concessione;
  - se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
  - per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
  - per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
5. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

### **ART. 23 - Rinnovo della concessione per occupazioni permanenti**

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta, intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea, deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

### **ART. 24 - Restituzione del canone**

1. Nei casi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, si procederà alla restituzione del canone per il periodo di mancata occupazione.
2. La restituzione del canone potrà avvenire, inoltre, nei seguenti casi:
  - a) decesso del titolare - in tal caso l'Ufficio, riceva o meno comunicazione del decesso dagli eredi, segnalerà a questi ultimi la revoca della concessione/autorizzazione e l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area;
  - b) richiesta di subingresso - in tal caso l'Ufficio una volta accertato che la concessione/autorizzazione non può permanere in capo al titolare per subingresso nella titolarità dell'atto di concessione/autorizzazione ad esercitare un'attività o per disposizione di legge, la stessa è opportunamente attribuita all'utente subentrante, sempreché non ci sia necessità di pubblico uso, con restituzione al precedente titolare del canone pagato in più, in modo che non vi sia una doppia imposizione.

## **CAPO III - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**

### **ART. 25 - Applicazione del canone e graduazione delle tariffe**

1. Il canone è dovuto dai titolari delle concessioni o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in base alle tariffe approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata ai seguenti elementi:
  - a) Coefficiente importanza dell'occupazione di cui al successivo comma 3,
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati,
  - c) durata dell'occupazione.
3. Gli spazi ed aree pubbliche del Comune sono classificate nelle seguenti categorie:
  - 1' Centri abitati – coefficiente importanza 1
  - 2' Zone esterne ai centri abitati – coefficiente importanza 0,70
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1.000 mq.  
Durante le manifestazioni non si computano le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone.
5. Ai fini del calcolo del canone dovuto per l'occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo, pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, le occupazioni

insistenti su di una superficie inferiore a mq. 1 sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq.

6. Per le occupazioni relative all'esecuzione di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, data la difficoltà nel determinare di volta in volta l'effettiva superficie da occupare, si considera, per tali occupazioni una superficie forfetaria di mq. 30, così determinata:

- una macchina operatrice.....	mq. 10
- mucchi terra e materiali di risulta...	mq. 10
- attrezzature varie.....	mq. 10

#### **ART. 26 - Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe**

1. Il canone per le occupazioni permanenti è applicato in base alle tariffe in vigore.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia superiore a €. 516,45 (cinquecentosedicivirgolaquarantacinque).
3. Il pagamento in caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. L'Area competente al rilascio della concessione può sospendere o rimborsare parte del canone dovuto dal concessionario, qualora per cause di forza maggiore non sia stato consentito il godimento dell'area oggetto della concessione.
6. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica l'art. 63, 2° comma, lett. f) del D. lgs. n° 446/1997.
7. Il titolo autorizzatorio relativo all'esercizio dell'attività commerciale del mercato di tipologia A – posteggi permanenti, si intende quale atto di concessione anche ai fini del canone di occupazione suolo pubblico.
8. Per la riscossione del canone per l'occupazione del suolo relativo al mercato a titolo permanente, l'ufficio tributi procede alla quantificazione con cadenza annuale e la consegna agli operatori del mercato avviene a mezzo personale della Polizia Locale.

#### **ART. 27 - Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe**

1. Il canone per le occupazioni temporanee si applica in base alle ore effettive di occupazione (1/24 della tariffa ordinaria giornaliera), sulla base delle tariffe di cui al 1° comma dell'art. 25.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nelle aree a ciò destinate, l'occupazione stessa si intende riferita all'intera giornata.

#### **ART. 28 - Canone per occupazioni temporanee**

1. La consegna della concessione per le occupazioni temporanee è subordinato al preventivo pagamento del canone relativo.
2. L'efficacia della concessione decorre dalla data di pagamento del canone.

## **ART. 29 - Riscossione del canone per le occupazioni permanenti e temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti, il canone dovrà essere a favore della Tesoreria del Comune;
2. Le somme dovute, a qualsiasi titolo, in base al presente regolamento, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
  - mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, N. 43,
  - mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14.04.1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## **CAPO IV - OCCUPAZIONI ABUSIVE O IN CONTRASTO CON LE NORME DEL PESENTE REGOLAMENTO - SANZIONI E PROVVEDIMENTI**

### **ART. 30 - Omesso, parziale, tardivo pagamento - Sanzioni pecuniarie**

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per il pagamento del canone.
3. La sanzione stabilita nel comma 1. è ridotta dell'80% nel caso di versamento della medesima contestualmente al canone o alle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

### **ART. 31 - Occupazioni abusive - Sanzioni pecuniarie**

1. Ai sensi dell'art. 63 lett. g) e g-bis) del D.Leg.vo. 15.12.1997, n. 446, le occupazioni abusive di suolo pubblico o privato soggette a servitù di pubblico passaggio, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono soggette al pagamento di una indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore.  
Sono inoltre soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla predetta indennità, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni o quelle di cui al successivo comma 3.  
Ai fini del calcolo del canone e della relativa sanzione pecuniaria viene considerato il canone previsto per le specifiche occupazioni (temporaneo qualora per il tipo di occupazione sia previsto anche un canone temporaneo) rapportato ad una giornata.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata nel termine di 60 giorni dalla data del verbale.
3. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al punto 1, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da €. 51,64 a 516,45 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981, n° 689.

#### **ART. 32 - Sgombero del suolo occupato abusivamente – Esecuzione d'ufficio**

1. Accertata l'occupazione di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio in mancanza della necessaria concessione, o in difformità alla stessa o alle norme del presente regolamento, l'ufficio competente ordina lo sgombero immediato del suolo abusivo occupato o il rispetto delle condizioni stabilite.
2. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, l'ufficio, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
3. Qualora l'interessato non ottemperi a quanto ordinatogli, ai sensi dei commi precedenti, il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
4. Dell'esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l'altro, l'elenco delle cose asportate.

#### **ART. 33 - Casi e modalità di sospensione e revoca della concessione**

1. La concessione è soggetta a sospensione fino a 15 giorni per recidiva nella violazione delle prescrizioni in essa contenute, delle norme di legge disciplinanti il suolo pubblico o del presente regolamento. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte entro 12 mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
2. La concessione è revocata in caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma precedente ed entro 12 mesi dalla stessa.
3. La concessione viene revocata per accertato omesso pagamento del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di 30 giorni.
4. La concessione è inoltre soggetta a sospensione o revoca per violazioni particolarmente gravi.
5. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasioni di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio il competente Area comunale o la polizia municipale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

#### **ART. 34 - Norme transitorie**

1. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono validità fino alla data di scadenza.
2. Alle stesse concessioni si applicano le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.

### **ART. 35 - Abrogazione del Regolamento vigente**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 06.06.1994 e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.

## Allegato A – Tariffe

### Occupazioni permanenti

Tipologia di occupazione	Tariffa giornaliera al mq.	
	Cat. 1	Cat. 2
Occupazione ordinaria del suolo pubblico	17,56	12,29
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico	8,78	6,15
Tariffa speciale per aziende erogatrici di pubblici esercizi: cavi, condutture, condotte e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi. La tariffa è commisurata alle utenze abitanti		
Canone per utenza	0,77	
Canone minimo annuo	516,46	

### Occupazioni temporanee

Tipologia di occupazione	Tariffa giornaliera al mq.	
	Cat. 1	Cat. 2
Occupazioni ordinaria del suolo pubblico	1,03	0,72
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale	0,52	0,36
Pubblici esercizi ed esercizi commerciali in genere	0,13	0,09
Operatori del mercato, produttori agricoli, operatori commercio su aree pubbliche	0,078	0,054
Mestieri girovaghi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,21	0,14
Impalcature, ponteggi, cantieri e macchinari per l'attività edilizia, nonché occupazioni per lavori di manutenzione, riparazione, pulizia e dipintura e attività edilizia in genere	0,26	0,18
Stand, gazebo e occupazioni in genere a scopo promozionale	1,03	0,72
Manifestazioni ed iniziative sportive e dello spettacolo	0,26	0,18





	civico n. 13
DENOMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO	VIA PRALONGO: parte delimitata a ovest dall'autostrada VE-TS A4 e fino al confine ad est con il Comune di Fossalta di Piave (escluso il cavalcavia)
PRALONGO	VIA LOSSON: dall'inizio sino all'altezza del civico n. 15
	VIA CAMPOLONGO: dall'inizio sino al civico n. 3

**Appartengono alla Categoria 2 le strade nel restante territorio comunale non delimitato nei centri abitati così come individuati nella categoria prima.**